

### Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 <sup>(1)</sup> debbano essere interpretate nel senso che la persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, agisca contemporaneamente sia ai fini della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti sia a fini di risarcimento dei danni morali ed economici che ne derivano può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio il contenuto messo in rete è o è stato accessibile, il risarcimento dei danni cagionati nel territorio di tale Stato membro, conformemente alla sentenza eDate Advertising (punti 51 e 52) [sentenza della Corte del 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10], o se, in applicazione della sentenza Svensk Handel (punto 48) [sentenza della Corte del 17 ottobre 2017, causa C-194/16], essa debba presentare tale domanda di risarcimento dinanzi al giudice competente a ordinare la rettifica dei dati e la rimozione dei commenti denigratori.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio) il 9 giugno 2020 — Impexeco N.V. / Novartis AG

(Causa C-253/20)

(2020/C 297/39)

Lingua processuale: il neerlandese

#### Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

#### Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Impexeco N.V.

Resistente: Novartis AG

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli da 34 a 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, qualora un medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) e un medicinale generico siano stati immessi in commercio nel SEE da imprese tra loro collegate, l'opposizione di un titolare di marchio all'ulteriore commercializzazione del medicinale generico ad opera di un importatore parallelo dopo il riconfezionamento di detto medicinale apponendo il marchio del medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) nel paese di importazione può determinare un isolamento artificioso dei mercati degli Stati membri.
- 2) In caso di risposta affermativa a tale questione, se l'opposizione del titolare del marchio a siffatta rimarchiatura debba essere esaminata alla luce delle condizioni «BMS».
- 3) Se per rispondere a tali questioni sia rilevante che il medicinale generico e il medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) siano identici o abbiano lo stesso effetto terapeutico, ai sensi dell'articolo 3, § 2, del Koninklijk besluit van 19 april 2001 inzake parallelvoer (Regio decreto del 19 aprile 2001 sull'importazione parallela).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio) il 9 giugno 2020 — PI Pharma NV / Novartis AG, Novartis Pharma NV

(Causa C-254/20)

(2020/C 297/40)

Lingua processuale: il neerlandese

#### Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* PI Pharma NV

*Resistenti:* Novartis AG, Novartis Pharma NV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli da 34 a 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, qualora un medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) e un medicinale generico siano stati immessi in commercio nel SEE da imprese tra loro collegate, l'opposizione di un titolare di marchio all'ulteriore commercializzazione del medicinale generico ad opera di un importatore parallelo dopo il riconfezionamento di detto medicinale apponendo il marchio del medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) nel paese di importazione può determinare un isolamento artificioso dei mercati degli Stati membri.
- 2) In caso di risposta affermativa a tale questione, se l'opposizione del titolare del marchio a siffatta rimarchiatura debba essere esaminata alla luce delle condizioni «BMS».
- 3) Se per rispondere a tali questioni sia rilevante che il medicinale generico e il medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) siano identici o abbiano lo stesso effetto terapeutico, ai sensi dell'articolo 3, § 2, del Koninklijk besluit van 19 april 2001 inzake parallelinvoer (Regio decreto del 19 aprile 2001 sull'importazione parallela).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 giugno 2020 —  
Finanzamt T / S**

**(Causa C-269/20)**

(2020/C 297/41)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nel procedimento principale**

*Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:* Finanzamt T

*Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:* S

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la facoltà degli Stati membri prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (<sup>1</sup>), di considerare quale unico soggetto passivo le persone residenti all'interno del paese indipendenti sotto il profilo giuridico, ma strettamente interdipendenti per effetto di rapporti finanziari, economici ed organizzativi debba essere esercitata in modo tale
  - a) che una di dette persone, la quale sia soggetto passivo con riguardo a tutte le operazioni compiute dalle persone stesse, venga considerata quale unico soggetto passivo, ovvero in modo tale
  - b) che la considerazione quale unico soggetto passivo debba necessariamente condurre — sebbene ciò implichi significative perdite di gettito fiscale — ad un gruppo IVA distinto dalle persone interdipendenti, consistente in un'entità fittizia istituita specificamente ai fini dell'IVA.
- 2) Qualora sia corretta la risposta sub a) alla prima questione pregiudiziale: se dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa ai fini estranei all'impresa di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388 (sentenza della Corte del 12 febbraio 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C 515/07, EU:C:2009:88) derivi che, nel caso di un soggetto passivo
  - a) il quale, da un lato, eserciti un'attività economica consistente in prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, e